

## UN NUOVO REGIME FISCALE AGEVOLATO: IL PATENT BOX

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile venerdì scorso, 27 novembre 2015, il software per la presentazione telematica del modello per optare per il **patent box**, il regime di tassazione agevolato dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. La presente **nota informativa** approfondisce i tratti essenziali di tale nuovo regime fiscale agevolato. **Si evidenzia che i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per poter godere dell'agevolazione già dall'anno 2015, devono spedire telematicamente all'Agenzia delle Entrate il suddetto modello entro il 31 dicembre 2015.**

### **SOGGETTI.**

Dal 2015 i soggetti titolari di reddito d'impresa - a prescindere dalla loro forma giuridica - possono optare per l'applicazione di un **regime fiscale agevolato** denominato "patent box"<sup>1</sup>. L'esercizio dell'opzione consente sostanzialmente di ottenere una **parziale detassazione del reddito (IRPEF o IRES) derivante dall'utilizzo di beni immateriali** (di seguito meglio definiti) ed, *in particolari casi*, anche una rilevante detassazione delle plusvalenze derivanti dalla dismissione dei medesimi. L'esercizio dell'opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'**IRAP**. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile e rinnovabile<sup>2</sup>. L'opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali.

### **CONDIZIONE ESSENZIALE.**

Le agevolazioni si applicano **a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione dei beni immateriali** (di seguito meglio definiti) anche mediante contratti di ricerca stipulati con società terze (ossia diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa) ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.

Definizione di attività di ricerca e sviluppo. Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'implementazione, al mantenimento, nonché all'accrescimento del valore dei beni immateriali, le seguenti attività:

**(1) la ricerca fondamentale**, con ciò dovendosi intendere i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design;

<sup>1</sup> Il patent box non si applica alle società:

(i) assoggettate alle procedure di fallimento dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento; (ii) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione; (iii) assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

<sup>2</sup> In caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa.

## UN NUOVO REGIME FISCALE AGEVOLATO: IL PATENT BOX

**(2) la ricerca applicata**, con ciò dovendosi intendere la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica; lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi intendere l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l'utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari;

**(3) il design**, con ciò intendendosi le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l'aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte, e le attività di sviluppo dei marchi;

**(4) l'ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;**

**(5) le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi** anche finalizzati all'adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l'ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi;

**(6) le attività di presentazione, comunicazione e promozione** che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili.

### **DETAZZAZIONE DEL REDDITO.**

Per le imprese che optano per il patent box, i redditi derivanti dai beni immateriali non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il **50 per cento** del relativo ammontare. Per il periodo d'imposta **2015 e 2016**, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo è fissata, rispettivamente, in misura pari al **30 e al 40 per cento**.

I beni immateriali oggetto dell'agevolazione sono i seguenti:

- **brevetti industriali** siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- **marchi di impresa**, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;
- **software protetto da copyright;**
- **disegni e modelli**, giuridicamente tutelabili;
- **informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali**, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

**Nota 1.** Per la definizione delle suddette tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell'Unione europea ed internazionali

## UN NUOVO REGIME FISCALE AGEVOLATO: IL PATENT BOX

e a quelle contenute in regolamenti dell'Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.

**Nota 2.** Qualora, nell'ambito delle singole tipologie dei beni immateriali sopra individuati, due o più beni appartenenti ad un medesimo soggetto siano collegati da un vincolo di complementarietà tale per cui la finalizzazione di un prodotto o di un processo sia subordinata all'uso congiunto degli stessi, tali beni immateriali costituiscono un solo bene immateriale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

### **TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI.**

Rientrano nell'ambito applicativo dell'opzione:

- (A) **la concessione in uso** del diritto all'utilizzo dei beni immateriali suddetti;
- (B) **l'uso diretto** dei beni immateriali medesimi, per tale intendendosi l'utilizzo nell'ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

Nel caso A) il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali (royalties), al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi.

Nel caso B) è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell'opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d'impresa o la perdita.

### **DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE.**

La quota di reddito agevolabile è determinata, in sintesi, sulla base del rapporto tra:

- a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
- b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.

Si precisa che l'ammontare di cui alla lettera a) è aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del trenta per cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).

**Nota.** Il diretto collegamento delle attività di ricerca e sviluppo e i beni immateriali, nonché fra questi ultimi e il relativo reddito agevolabile derivante dai medesimi deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile.

### **RULING.**

In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui sopra a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un **apposito accordo con l'Agenzia delle Entrate** conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (cosiddetto "**ruling**"). In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti

## UN NUOVO REGIME FISCALE AGEVOLATO: IL PATENT BOX

positivi<sup>3</sup>. Ai fini della determinazione dell'agevolazione le microimprese, le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee 2003/361/CE, accedono alla procedura di ruling attraverso modalità semplificate stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (di cui al momento si attende l'emanazione), nel rispetto del principio comunitario del contenimento degli oneri amministrativi. Il contributo è determinato sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall'OCSE, con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento. Le predette imprese dovranno in ogni caso essere in grado di monitorare il nesso fra le spese e il reddito, fornendone dimostrazione all'amministrazione finanziaria.

### **POSSIBILE DETASSAZIONE ANCHE DELLE PLUSVALENZE.**

Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni oggetto di patent box, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali oggetto di patent box. Si applicano le disposizioni relative al ruling di cui sopra.

### **ESERCIZIO DELL'OPZIONE.**

Per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (in generale per il 2015 e 2016), l'opzione è comunicata all'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; l'opzione riguarda il periodo d'imposta nel corso del quale essa è comunicata ed i successivi quattro. A decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce. **Si evidenzia che per l'anno 2015 il modello di comunicazione per l'esercizio di opzione - che deve essere inviato entro il 31 dicembre 2015 - è stato approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2015 ed il software applicativo è stato reso disponibile dall'Agenzia il 27 novembre 2015.**

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi approfondimento, con i migliori saluti,

**Villani & Partners**

Pavia  
Treviso

**Studio Epica**

Treviso  
Mestre Venezia  
Vicenza  
Montebelluna

Treviso, 30 novembre 2015

<sup>3</sup> Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un apposito ruling.